

REGOLAMENTO

del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (in seguito CUG) istituito presso l'Istituto Nazionale per la Valutazione de Sistema di Istruzione e Formazione (INVALSI) con Determinazione n.223 a firma del Direttore Generale il 30 novembre 2015 e successive integrazioni.

Sommario

Premessa	3
Art. 1 - Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG) - Oggetto del Regolamento	4
Art. 2 - Finalità e compiti del CUG-INVALSI	4
Art. 3 - Composizione e sede	4
Art. 4 - Durata in carica	4
Art.5 - Funzionamento	5
Art. 6 - Dimissioni dei Componenti e del Presidente	6
Art.7 - Relazione annuale	6
Art.8 - Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione	7
Art.9 - Rapporti con altri organismi	7
Art.10 - Trattamento dei dati personali	7
Art.11 - Validità e modifiche del Regolamento	7

Premessa

Vista la Costituzione della Repubblica italiana nei suoi principi fondamentali e in particolare l'art. 3 (principio di uguaglianza sostanziale);

Visto l'art. 32, comma 1 e 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1987, concernente la costituzione di un Comitato per le pari opportunità uomo-donna;

Vista la Legge n. 125 del 10 aprile 1991 "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro";

Visto l'art.7 del DLgs n.165 del 30 marzo 2001 in cui si prevede che le Amministrazioni Pubbliche garantiscono "parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro";

Visto il DLgs n. 198 dell'11 aprile 2006, recante il Codice per le pari opportunità;

Vista la Direttiva del 23 maggio 2007 concernente le misure per l'attuazione della parità uomo donna nelle pubbliche amministrazioni;

Visto il DLgs n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", che introduce all'art. 28 comma 1 il concetto di rischio di genere;

Visto il DLgs n. 150 del 27 ottobre 2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Visto il DLgs n.5 del 25 gennaio 2010 "Attuazione della Direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego";

Vista la Legge n. 183 del 4 novembre 2010 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" che modificando l'art. 57 "Pari Opportunità" del DLgs n. 165/2001 istituisce il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;

Visto il CCNL 2002/2005 - comparto Ricerca - che con l'art. 24 stabilisce l'istituzione presso ciascun Ente del *Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing*.

Art. 1 - Istituzione del Comitato unico di garanzia (CUG) - Oggetto del Regolamento

1. Viene istituito presso l'INVALSI con determinazione n. 223 del 30/11/2015 e successive integrazioni il *Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni* (di seguito CUG-INVALSI), ai sensi dell'art. 57 del DLgs 165/2001 (come modificato dall'art. 21 della legge 183/2010) e della Direttiva del 4 Marzo 2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2011) emanata di concerto dal ministro della Funzione Pubblica e dal ministro per le Pari Opportunità. Il Comitato è nominato dal Dirigente preposto al vertice dell'Amministrazione.
2. Il CUG-INVALSI è unico e sostituisce unificando in un solo organismo le competenze del Comitato per le pari opportunità e dei Comitati paritetici per il contrasto del fenomeno del mobbing e in applicazione della contrattazione collettiva e di altre disposizioni di legge, ed esercita le proprie funzioni nei confronti di tutto il personale dell'Ente. Il CUG-INVALSI acquisisce le prerogative e i compiti dei precedenti organismi, e ne amplia le funzioni.
3. Il presente Regolamento disciplina l'attività del "Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" dell'INVALSI.

Art. 2 - Finalità e compiti del CUG-INVALSI

1. Il CUG-INVALSI ha la finalità di perseguire l'uguaglianza tra uomini e donne e le pari opportunità sul posto di lavoro. Persegue, altresì il contrasto di ogni forma di discriminazione e mobbing, garantendo pari dignità sul posto di lavoro a tutti i lavoratori e lavoratrici. Contrasta le disparità nell'accesso al lavoro, nelle progressioni e nello svolgimento dell'attività lavorativa.
2. Esercita i compiti ad esso spettanti ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del d.lgs.165/2001, introdotto dall'articolo 21 della l.183/2010 e della Direttiva emanata il 4 marzo 2011 dai Dipartimenti Della Funzione Pubblica e Per le Pari Opportunità.
3. Il CUG-INVALSI all'interno dell'Ente esercita funzioni di monitoraggio, propositive, consuntive e di verifica negli ambiti di competenza.

Art. 3 - Composizione e sede

1. Il CUG-INVALSI è paritetico ed è costituito:
 - da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del decreto legislativo 165/2001;
 - da un pari numero di componenti individuati dell'Amministrazione;
 - per ogni componente effettivo è nominato un rispettivo componente supplente.
2. Il CUG-INVALSI ha sede in via Ippolito Nievo 35, presso gli uffici della sede legale dell'INVALSI.
3. Il CUG-INVALSI è presieduto da un componente nominato dal Direttore Generale dell'Ente.

Art. 4 - Durata in carica

1. Il CUG-INVALSI ha durata quadriennale e i suoi componenti continuano a svolgere le funzioni fino

alla nomina del nuovo organismo. I componenti nominati in sostituzione nel corso del quadriennio, cessano comunque dall'incarico allo scadere del mandato del Comitato. Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta.

Art.5 - Funzionamento

1. Il Presidente rappresenta il CUG-INVALSI, ne convoca e presiede le riunioni stabilendone l'ordine del giorno (anche sulla base delle indicazioni dei Componenti), ne coordina i lavori. Il Presidente opera affinché l'attività del CUG-INVALSI si svolga in stretto raccordo con la Dirigenza dell'INVALSI cui rivolge le proposte avanzate e le deliberazioni assunte. Il Presidente si raccorda con gli organismi esterni di pertinenza a livello nazionale e internazionale.
2. Il CUG-INVALSI si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta ogni due mesi (ad eccezione del mese di Agosto). La convocazione ordinaria viene stabilita per il giorno 16 del mese previsto (se il giorno 16 non è lavorativo, la convocazione si intende per il giorno successivo lavorativo). Il Presidente convoca una riunione straordinaria qualora si verificano eventi che esigano l'immediato intervento o se richiesto dalla metà più uno dei suoi Componenti titolari. Le convocazioni sono effettuate dal Presidente e vengono inoltrate, a mezzo posta elettronica, almeno 5 giorni prima dell'incontro previsto specificando: ora, luogo, ordine del giorno e documentazione necessaria per la trattazione degli argomenti previsti. Le riunioni si svolgono di norma durante l'orario di compresenza.
3. Nello svolgimento delle funzioni, i componenti del CUG-INVALSI sono considerati in servizio a tutti gli effetti. Le Amministrazioni tengono conto dell'attività svolta da componenti all'interno del CUG (ad esempio ai fini della quantificazione dei carichi di lavoro).
4. I componenti effettivi impossibilitati a presenziare alle sedute dovranno comunicarlo a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo *cug@invalsi.it* entro 3 giorni dalla data di riunione coordinandosi al contempo con il proprio supplente e confermando altresì la presenza di quest'ultimo. Il Presidente del CUG, previa consultazione con gli altri membri del Comitato, valuta l'eventuale sostituzione dei componenti assenti ingiustificati per più di tre volte all'anno.
5. Il CUG-INVALSI può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti convocati; hanno diritto al voto i Componenti legittimamente presenti alla riunione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I verbali delle riunioni del CUG-INVALSI vengono redatti a turno dai Componenti presenti alle riunioni del Comitato. I verbali devono essere redatti in forma sintetica e devono indicare le presenze, gli argomenti trattati, le eventuali decisioni assunte; i Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. Ciascun verbale deve essere redatto e inviato al Presidente almeno 10 giorni lavorativi antecedenti alla data fissata per la successiva seduta. Il Presidente, dopo le eventuali integrazioni, lo invia a tutti i componenti che possono proporre modifiche fino a 5 giorni prima della riunione successiva. In caso di mancate segnalazioni di modifiche/integrazioni al verbale entro il termine suindicato, lo stesso si intende approvato. Il verbale approvato sarà sottoscritto nella riunione successiva.
7. Il CUG-INVALSI istituisce al suo interno Gruppi di Lavoro (di seguito GdL) su tematiche e con compiti specifici e può individuare referenti per discutere le attività del GdL. Il Presidente, sentito il CUG-INVALSI, può designare tra i Componenti un Responsabile per singoli settori o competenze. Il Responsabile cura l'attività preparatoria ed istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione in merito al settore assegnato. Su richiesta del Presidente o dei Componenti, il CUG-

INVALSI può deliberare la partecipazione a una o più sedute di soggetti esterni al Comitato senza diritto di voto.

8. L'Ente garantisce l'ordinario funzionamento del CUG-INVALSI mettendo a disposizione del Comitato spazi e strumenti adeguati.
9. Il CUG ha accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione dell'Ente, oltre che a tutti i dati che riterrà utili all'individuazione di situazioni di discriminazione, nei limiti e con le modalità previste dalle normative vigenti, in particolare di quella a tutela della privacy, di cui al D.lgs. 30 marzo 2003, n.196 "Codice in materia di dati personali".
10. In conformità a quanto espressamente previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1993 n. 12 ed al fine di facilitare il CUG, nel quadro di una "continua e costante collaborazione tra amministrazioni e comitati", l'Ente, nel rispetto della richiamata normativa a tutela della privacy, dovrà rendere disponibili i dati statistici del personale e tutti gli altri dati di interesse del CUG, per un costante monitoraggio dell'andamento occupazionale, dei percorsi di carriera, della formazione e dell'aggiornamento professionale, delle forme di lavoro precario, delle differenze stipendiali, in modo da consentire la predisposizione degli opportuni interventi correttivi prima che si manifestino aree di criticità e di discriminazione. L'Ente provvede altresì a raccogliere i dati ripartiti per genere come previsto dalla Direttiva del 23 maggio 2007 del Dipartimento della Funzione Pubblica concernente le misure per l'attuazione della parità uomo donna nelle pubbliche amministrazioni.
11. Il CUG concorda, inoltre, i tempi e modi di risposta di richiesta di dati o di collaborazioni interne, di cui al presente articolo, che sono effettuate per iscritto al Direttore-Dirigente della struttura competente.
12. Il CUG può partecipare, in qualità di osservatore, tramite il Presidente o un suo delegato, alle riunioni di contrattazione decentrata, qualora ciò sia utile al perseguimento dei propri compiti.

Art. 6 - Dimissioni dei Componenti e del Presidente

1. Le dimissioni di un Componente del CUG-INVALSI devono essere presentate per iscritto al Presidente che le comunica agli altri Componenti e alla Dirigenza.
2. Le dimissioni del Presidente devono essere presentate per iscritto ai Componenti del Comitato e alla Dirigenza.
3. Il CUG-INVALSI prende atto delle dimissioni presentate nella prima seduta successiva alla comunicazione delle dimissioni.

Art.7 - Relazione annuale

1. Ai sensi del paragrafo 3.3 della Direttiva 4 marzo 2011, il CUG-INVALSI redige entro il 30 marzo di ciascun anno di mandato, una relazione sulla situazione del personale dell'INVALSI riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro (mobbing). La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti:

- dall'Amministrazione INVALSI, ai sensi della direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti Funzione Pubblica e Pari Opportunità recante *“misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”*;
- dal servizio di prevenzione e sicurezza dell'Amministrazione INVALSI.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici e amministrativi di competenza.

Art.8 - Rapporti tra il CUG e l'Amministrazione

1. I rapporti tra il CUG-INVALSI e l'Amministrazione INVALSI sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.
2. Il CUG-INVALSI è consultato preventivamente dagli Organi Direttivi e dagli Uffici Amministrativi, sulla base di quanto stabilito nelle Linee guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4 novembre 2010, n. 183), ogni qual volta siano adottati atti interni, proposte, iniziative attinenti alle materie di sua competenza.
3. Il CUG-INVALSI può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.
4. Il CUG-INVALSI mette a disposizione le delibere e i progetti utili a realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di sua competenza.
5. Il CUG-INVALSI provvede ad aggiornare periodicamente l'apposita area dedicata alle attività svolte sul sito WEB dell'INVALSI.

Art.9 - Rapporti con altri organismi

1. Il CUG-INVALSI, qualora necessario, si raccorda con i seguenti organismi esterni:
 - Ufficio della Consigliera Nazionale di Parità istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
 - Consigliere/i di parità territorialmente competenti;
 - altri CUG e organismi di pertinenza.

Art.10 - Trattamento dei dati personali

1. Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30giugno 2003 n. 196. Vista la delicatezza dei temi di competenza del CUG, i Componenti sono tenuti alla massima riservatezza su nomi, fatti e dati di cui si discute durante le riunioni.

Art.11 - Validità e modifiche del Regolamento

1. Il Regolamento del CUG-INVALSI viene pubblicato sul sito istituzionale dell'INVALSI ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. Eventuali modifiche al Regolamento devono essere approvate dalla maggioranza qualificata dei Componenti presenti alla riunione; la versione aggiornata deve essere pubblicata in sostituzione della precedente.
3. Per ogni altra disposizione non prevista dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente.